



COMUNE DI VIGONZA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

**Per le prestazioni sociali e per l'applicazione dell'I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)**

Approvato dal Consiglio Comunale in data 21.12.2015 con deliberazione di C.C n. 72

INDICE

- Art. 1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE**
- Art. 2 DESTINATARI**
- Art. 3 AMBITO DAPPLICAZIONE**
- Art. 4 COMPETENZE E PROCEDURE APPLICATIVE**
- Art. 5 NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, VALIDITA' E DURATA DELL'ISEE**
- Art. 6 ISEE CORRENTE**
- Art. 7 ISEE PROVVISORIO**
- Art. 8 CONTROLLI**
- Art. 9 PROCEDIMENTO E MODALITÀ DEI CONTROLLI**
- ART. 10 CONSEGUENZE DEI CONTROLLI E SANZIONI**
- ART. 11 ACCERTAMENTO ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA E DELL'ABBANDONO DEL CONIUGE**
- ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
- ART. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA**
- ART. 14 ENTRATA IN VIGORE**

ARTICOLO 1 OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n.214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014, quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

2. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze Regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

3. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Vigonza, uniformando gli interventi a criteri di equità, uniformità e pari opportunità.

4. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

5. L'ISEE costituisce un parametro a carattere integrativo, non sostitutivo.

Le soglie ISEE relative ad ogni servizio/beneficio, le specifiche modalità di contribuzione, esenzione/riduzione, i limiti e le priorità di accesso ed i relativi eventuali criteri di selezione e parametri aggiuntivi delle prestazioni agevolate, saranno definiti con successive deliberazioni della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti e in riferimento alle modifiche o nuove disposizioni nazionali e regionali in merito.

Data la complessità della valutazione di cui sopra, la difformità degli ambiti di applicazione, la non ancora misurabile ricaduta del nuovo ISEE, tali parametri potranno essere variati con atti successivi, in relazione all'impatto effettivamente riscontrato dall'applicazione agli aventi diritto del territorio comunale di Vigonza e alle effettive risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 DESTINATARI

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.

2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, rientrano nelle categorie previste dalle normative che estendono l'accessibilità ai servizi a soggetti in grave situazione sociale, che si trovino nel territorio e rispetto ai quali siano state individuate forme di tutela (ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili quali i richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, i minori stranieri non accompagnati, apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc.).

3. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare a corredo della richiesta specifica, l'attestazione ISEE adeguata e l'eventuale ulteriore documentazione attestante gli specifici requisiti previsti negli atti che regoleranno le diverse prestazioni.

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 159/2013:

a) «*ISEE*»: indicatore della situazione economica equivalente;

b) «*ISE*»: indicatore della situazione economica;

c) «*Scala di equivalenza*»: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013;

d) «*Prestazioni sociali*»: si intendono, ai sensi dell'Art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'Art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) «*Prestazioni sociali agevolate*»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) «*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

f1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

f2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

f3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

h) «*Richiedente*»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) «*Beneficiario*»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «*Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti*»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'Art. 10 del DPCM 159/2013;

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

4. La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi a domanda individuale erogati dal comune di Vigonza, in primis dai servizi sociali, qualora siano previste prestazioni agevolate con valutazione su base ISEE. Si applicherà quindi ai servizi soggetti a contribuzione, esenzione, agevolazione o riduzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti.

2. L'applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate, derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni, svolte in materia, dagli uffici comunali, per le quali la misura dell'agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente. La decisione in merito alla modalità della concessione è di esclusiva competenza del Comune di Vigonza.

3. Le "Prestazioni Agevolate" soggette ad applicazione ISEE, a titolo puramente esemplificativo, possono essere:

Asili nido ed eventuali servizi educativi per l'infanzia

Soggiorni Climatici per anziani

Pasti a domicilio

Contributo/agevolazione sui tributi locali

Contributi economici assistenziali ad personam

Altre prestazioni economiche-assistenziali, servizi sociali e socio-educativi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune.

Servizi di trasporto e refezione scolastica, servizio di ricreazione e centri estivi, dopo e prescuola.

4. Il valore dell'ISEE potrà costituire uno dei criteri di selezione al quale andranno aggiunti ulteriori parametri, nel caso di richieste di competenza dei servizi sociali professionali.

Ci si riferisce ai servizi, ai contributi e alle esenzioni/riduzioni o altro collegati a valutazioni globali di competenza dei servizi sociali, rispetto ai quali la valutazione è multidimensionale e multidisciplinare e nelle quali la prestazione agevolata erogata è strettamente individualizzata e pertinente ad una richiesta, ad una valutazione professionale del bisogno e agisce in modo fondamentale in un progetto/percorso del singolo individuo o del nucleo familiare richiedente.

5. Viene rimessa a separati e successivi provvedimenti adottati dalla G.C. ogni eventuale e

successiva disciplina di dettaglio circa gli ulteriori o diversi servizi soggetti all'ISEE, nonché alle modalità applicative.

6. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, o l'esenzione totale da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti, anche extra ordinem.

ARTICOLO 4 COMPETENZE E PROCEDURE APPLICATIVE

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano le prestazioni agevolate.

2. Ogni responsabile di settore provvederà ad applicare le disposizioni della Giunta Comunale in riferimento ai differenti ambiti di applicazione dell'ISEE.

3. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento da parte degli uffici competenti della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso.

4. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.

5. La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario della istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere:

a. tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;

b. l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003;

c. l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 11, co. 6 del DPCM n.159/2013 .

6. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è validamente presentata.

7. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento effettuerà gli accertamenti di competenza previsti dal DPCM n. 159/2013 e potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

8. Gli uffici competenti saranno tenuti a costituire banche dati informatiche da implementare con le prestazioni riconosciute e con le risultanze dei controlli effettuati dagli Uffici per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e per garantire la trasmissione dei dati richiesti all'INPS e onde evitare duplicazione di procedure e di prestazioni.

9. Gli uffici produrranno all'utenza richiedente le certificazioni previste dal DPCM n.159/2013 di propria competenza quali per esempio le dichiarazioni dei benefici/agevolazioni ottenuti e le dichiarazioni riportate nell'art.11 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, VALIDITA' E DURATA DELL'ISEE

1. L'accesso a condizione agevolata ai Servizi erogati dall'Ente è commisurato alle disposizioni successive demandate alla Giunta Comunale in applicazione del presente Regolamento, riferite ad ogni singolo Servizio.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate deve essere utilizzato di norma l'ISEE ordinario, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013. Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati al pagamento delle rette residenziali l'ISEE presentato deve essere calcolato secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013.

5. Il diritto di presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni potrà essere acquisito con la presentazione della DSU (es. partecipazione a bandi con scadenza ravvicinata), mentre l'erogazione della prestazione, la determinazione della quota, tariffa o prestazione sarà subordinata all'acquisizione dell'attestazione ISEE e partirà dalla data di quest'ultima o diversamente da quanto previsto dalla giunta comunale negli atti specifici relativi ad ogni campo di applicazione.

Ai sensi dell'art.10 del DPCM 159/2013, la DSU e l'attestazione ISEE hanno validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per le richieste effettuate entro il 14 gennaio di ogni anno, verrà ritenuto valido l'ISEE non ancora scaduto ed erogata la prestazione agevolata sulla base di detta dichiarazione ISEE ma potrà avere una durata minima definita dalla giunta comunale.

Per le richieste effettuate dopo il 15 gennaio di ogni anno, verrà richiesto l'ISEE in corso di validità.

6. Per i servizi e le prestazioni che seguono un calendario scolastico/educativo o per quelli che hanno un tempo determinato, l'Amministrazione può determinare che sia presentato un unico ISEE valido all'avvio della richiesta della prestazione, stabilendo altresì che l'agevolazione venga applicata oltre la data di scadenza. In tal caso non è più consentito richiedere o presentare un ISEE aggiornato e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo per l'ISEE corrente, previsto all'articolo successivo e in caso di modifica del nucleo familiare, qualora previsto dai singoli uffici.

Anche per altri servizi la presentazione dell'ISEE può garantire il diritto alla prestazione agevolata oltre la data di scadenza, qualora stabilito dall'Amministrazione Comunale.

7. Coloro i quali chiederanno prestazioni sociali o scolastiche agevolate senza presentare l'attestazione ISEE, dove prevista, saranno tenuti a corrispondere la tariffa massima o, se

previsto dalla giunta, il costo effettivo dei servizi. Inoltre l'accesso potrà essere precluso per i servizi/prestazioni che prevedono una soglia di ammissione.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale comunicazione di messa in mora:

a. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

b. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti degli inadempienti, prevedendo, se previsto dagli atti di giunta, anche forme di rateizzazione.

8. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per l'eventuale rideterminazione della prestazione in conformità a quanto previsto dall'Amministrazione Comunale.

9. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione derivano improprie prestazioni agevolate, in quanto erogate sulla base di dati non aggiornati, esse sono considerate indebitamente percepite, rispetto alle quali il Comune ha facoltà di rivalersi.

10. In caso di errori materiali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata, a condizione che sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.

11. Negli atti deliberativi successivi la Giunta Comunale stabilirà nel dettaglio tempi, durate, scadenze delle prestazioni e corrispettivi esatti in caso di non presentazione dell'ISEE.

12. Per le agevolazioni attualmente in essere sino all'adozione delle nuove disposizioni, ai fini dell'erogazione delle prestazioni agevolate relative ai servizi sociali, socio-educativi e scolastici, rimangono in vigore i criteri, le tariffe e i valori delle fasce di compartecipazione e le quote di compartecipazione ai costi dei servizi attualmente vigenti, stabiliti con gli atti regolamentari e declinati, nella componente tariffaria aggiornata, nelle deliberazioni di Giunta Comunale emesse nel 2015.

In caso di incompatibilità tra le vigenti disposizioni regolamentari e le disposizioni del DPCM 159/2013 verranno assunti, per ogni richiesta, gli atti necessari alla determinazione della compartecipazione, secondo le disposizioni del DPCM 159/2013.

ARTICOLO 6 ISEE CORRENTE

1. E' data facoltà al beneficiario, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013 di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni saranno rideterminate anche in corso d'anno.

2. L'ISEE corrente deve essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione. La rideterminazione della nuova quota di tariffa/prestazione partirà dalla data di presentazione dell'attestazione dell'ISEE o diversamente da quanto previsto dalla giunta comunale negli atti specifici.

3. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, potranno mantenere la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, o anche fino a scadenza della prestazione, sussistendo l'invarianza delle condizioni secondo le modalità differenziate per prestazione previste dagli atti successivi.

ARTICOLO 7 ISEE PROVVISORIO

1. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti un'attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo mantenimento è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato e al controllo della documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati indicati nell'attestazione provvisoria (autodichiarazione del cittadino).

2. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, il richiedente può presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni.

3. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte dei Servizi, dell'attestazione ISEE tramite il servizio informatico INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

4. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, e/o non sia rilevabile tramite il sistema informatico INPS, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi interessati.

5. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

ARTICOLO 8 CONTROLLI

1. Le istanze, i documenti allegati, le D.S.U. le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 ss del DPR 445/2000 e dell'art. 11 comma 6 DPCM ISEE.

2. Ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune attraverso gli uffici esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. Il Comune potrà attivare le seguenti modalità di controllo:

a) controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura

del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;

b) controllo preventivo delle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, sarà facoltà dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza;

c) controllo a campione in via successiva: la misura dei successivi controlli a campione potrà essere definita annualmente dal dirigente/responsabile competente, a sorteggio su base numerica o temporale, stabilendo altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo. I controlli a campione verranno effettuati facoltativamente tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

I criteri per l'identificazione delle D.S.U. e delle domande da controllare a campione saranno preventivamente definiti e resi noti agli utenti dei servizi.

4. Gli uffici potranno attivare le seguenti tipologie di controlli preventivamente o a posteriori anche ad personam:

- formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
- di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza e nei casi in cui sorgono fondati dubbi sul contenuto o sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con riguardo alle seguenti situazioni:

- il richiedente intenda far valere un ISEE contraddittorio rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;

- le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE siano rese da soggetti in relazione ai quali l'Amministrazione Comunale è a conoscenza di segnalazioni da parte di altri uffici o servizi, nonché di altre Amministrazioni, di dichiarazioni non veritiere in base ai criteri del presente regolamento;

- quando il valore ISEE risultante dalla D.S.U. presentata risulti inferiore in misura minima rispetto alla soglia per l'accesso o per l'ottenimento di una tariffa agevolata (c.d. ISEE sottosoglia). In relazione ai vari servizi erogati, sarà quantificata la misura necessaria per identificare gli ISEE sottosoglia.

- di congruità: per valutare se il reddito dichiarato è compatibile con la composizione e le esigenze del nucleo, secondo scale di valori minimi individuati negli atti dettagliati dalla giunta per i specifici servizi/prestazioni.

Potranno essere attivati dagli uffici controlli di congruità sulle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE rese qualora queste risultino apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità minime di sostentamento di un nucleo familiare quali :

a. valore ISEE pari a zero;

b. valore ISEE inferiore a valori in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente;

c. il richiedente intenda far valere un ISEE contraddittorio rispetto al tenore di vita del nucleo;

d. le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE siano rese da soggetti in relazione ai quali l'Amministrazione Comunale è a conoscenza di segnalazioni da parte di altri uffici o servizi, nonché di altre Amministrazioni, di dichiarazioni incongrue in base ai criteri del presente Regolamento.

Qualora l'ufficio consideri la domanda, non congrua, la respinge, dandone comunicazione all'interessato, salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati o altrimenti acquisite in via successiva d'ufficio altre fonti lecite e sufficienti di reddito.

5. I controlli devono essere effettuati di norma in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta; in relazione alla urgenza di erogare la prestazione, il responsabile può autorizzare l'effettuazione del controllo in via successiva.

6. Sono fatte salve le prestazioni sociali agevolate del Comune qualora il responsabile/dirigente, sulla base di adeguata documentazione fornita dagli Uffici competenti, attesti una situazione di oggettiva e motivata indigenza o necessità di tutela del nucleo per fattispecie di carattere straordinario.

ARTICOLO 9 PROCEDIMENTO E MODALITÀ DEI CONTROLLI

1. L'attestazione ISEE presentata ai fini dell'erogazione delle prestazioni dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte.

2. I controlli potranno avvenire:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati proprie o cui l'Amministrazione Comunale ha accesso (INPS, Agenzie delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc);

- mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici;

- mediante richiesta al Corpo di Polizia Municipale o di altri settori di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia;

- mediante stipula di protocolli di intesa/segnalazioni con la Guardia di Finanza.

3. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti anche in maniera palese da errore scusabile, per effetto dei controlli di cui all'art. 8 comma 3 punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

4. In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 8 comma 3 punto c), e all'art. 8 comma 4, viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.

6. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10 CONSEGUENZE DEI CONTROLLI E SANZIONI

Le conseguenze dei controlli sono riportate di seguito in tabella:

TIPO DI CONTROLLO	ESITO VERIFICA	CONSEGUENZA
PREVENTIVO	VERIDICITA' CONGRUITA'	Concessione beneficio
	NON VERIDICITA'	Rigetto dell'istanza con comunicazione interessato Segnalazione Procura Repubblica Comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci
	INCONGRUITA'	Rigetto dell'istanza con comunicazione interessato Segnalazione Guardia di Finanza.
SUCCESSIVO	VERIDICITA' CONGRUITA'	Conferma del beneficio concesso
	NON VERIDICITA'	Revoca del beneficio Recupero delle agevolazioni economiche già corrisposte { Applicazione sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96 per benefici erogati di valore superiore Segnalazione alla Procura della Repubblica Comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci Applicazione sanzione nei casi previsti ex art. 38, L. N. 122 30/07/2010 da € 500,00 a € 5.000,00
	INCONGRUITA'	Revoca del beneficio Recupero delle somme già corrisposte Segnalazione alla Guardia di Finanza

1. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta in sede di controllo ovvero la incompleta o inidonea documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta.

2. Qualora, al termine della procedura indicata nel presente articolo, persistano gravi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente all'Amministrazione Comunale, il responsabile/dirigente, ferme restando le ulteriori azioni indicate nel presente articolo è tenuto ad attivarsi, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM ISEE, il Comune dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

3. In caso di controllo in via successiva di cui all'art. 6 comma 4 punto c), dal quale si evinca che la DSU o l'istanza presentano delle irregolarità o delle omissioni non riconducibili ad errore scusabile, quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a € 3.999,96 viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter codice penale). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica. Qualora il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo sopra citato deve essere inoltrata la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

ARTICOLO 11 ACCERTAMENTO ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA E DELL'ABBANDONO DEL CONIUGE

1. Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini residenti nel territorio Comunale che richiedono prestazioni sociali agevolate possono richiedere, con apposito modulo, l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE. La richiesta di accertamento deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 nella quale vengano dichiarati gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici delle persone indicate con connessa autorizzazione alla richiesta di dati e informazioni a terzi qualora ritenuti necessari a fini istruttori.

2. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, previa adeguata istruttoria espletata dal competente Servizio Sociale Professionale, avvalendosi dei servizi dell'Aulss competente, qualora i servizi siano stati ad essa delegati, provvederà:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità;
- b) ovvero a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;

c) ovvero ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità. Nell'istruttoria verranno valutati e rappresentati gli elementi concreti forniti dalla dichiarazione del richiedente, eventuali altri elementi già in possesso degli uffici per i soli casi già in carico ai servizi sociali dell'Ente o di altre istituzioni e servizi ed eventuali altri elementi ritenuti utili. A tal fine, per la valutazione della eventuale estraneità affettiva di cui al comma 1, potrà essere richiesto l'ausilio degli organi di Polizia per accertare la situazione di irreperibilità delle persone coinvolte, nonché l'ausilio dei Servizi Sanitari Pubblici e del Medico di medicina generale, delle Scuole e di altre eventuali Agenzie del territorio utili ai fini della valutazione. Per la valutazione della eventuale estraneità economica di cui al comma 1, potrà essere chiesto al richiedente la produzione di documentazione specifica (atti anche contenente dati sensibili di Enti, Autorità Servizi o Istituzioni Pubbliche) e relativa ai movimenti del conto corrente bancario o postale.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPCM 159/2013 i cittadini residenti nel territorio Comunale che richiedono prestazioni sociali agevolate possono chiedere, con apposito modulo, la declaratoria sull'accertamento dello stato di abbandono del coniuge. Secondo quanto indicato nel decreto che ha approvato il modello della nuova DSU (di cui alle Istruzioni, Parte 2- DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.1), lettera "e") detta condizione può essere dichiarata dai servizi sociali se sussista già un accertamento risultante dagli atti o vi sia un procedimento già avviato anche ad altri fini da cui si rilevi la situazione. A conclusione dell'istruttoria a cura del Servizio Sociale, svolta con le modalità di cui ai precedenti commi, il Responsabile dei Servizi Sociali provvederà:

- a) a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge;
 - b) ovvero a dichiarare la non sussistenza dell'abbandono del coniuge;
 - c) ovvero ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge.
4. In tutti i casi previsti nel presente articolo il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, salvo impedimenti non imputabili al servizio stesso.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa a prestazioni sociali agevolate che prevedono la valutazione della situazione economica.
2. Per effetto del DPCM 159/2013 e del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto di applicazione ISEE, qualora incongruenti o incompatibili con esso.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
4. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, con eventuale modifica del presente regolamento se necessario e, comunque, in tutti i provvedimenti che verranno attuati successivamente alla modifica stessa, facendo salvi i procedimenti in corso.
5. Le vigenti disposizioni comunali disciplinanti l'erogazione di prestazioni e/o agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del

richiedente su base ISEE, continuano ad applicarsi per quanto compatibili con il presente Regolamento Comunale e con il DPCM 159/2013, fino ad emanazione dei nuovi atti di Giunta Comunale conseguenti ad esso, che dovranno essere emanate entro l'anno 2016 e potranno essere soggette a modifiche successive.

6. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico 2015/2016.

7. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso o fino a diversa deliberazione dell'amministrazione comunale.

8. Fino a successive eventuali disposizioni regolamentari o di provvedimenti di Giunta Comunale a garanzia del periodo transitorio, si ritiene opportuno mantenere in essere le modalità valutative affidate ai servizi sociali e integrate dalla valutazione aggiuntiva della Commissione Assistenza Comunale.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

1. Per garantire gli equilibri di bilancio, nel caso di contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

2. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate o variate compatibilmente alle risorse finanziarie effettivamente disponibili a bilancio, stabilendo tuttavia delle categorie e dei servizi prioritari al fine di garantire l'erogazione di servizi essenziali/vitali. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, la stabilità finanziaria dell'ente, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possano essere soddisfatte.

ARTICOLO 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.